



COMUNE DI SPRESIANO

(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE E RETI INTERNET A BANDA
ULTRALARGA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.10.2016

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Finalità

Art. 3 Modalità di esecuzione degli interventi

Art. 4 Uso delle infrastrutture comunali

Art. 5 Procedura di autorizzazione

Art. 6 Esecuzione dei lavori

Art. 7 Cauzione

Art. 8 Conferenza di servizi

Art. 9 Passaggio in aree ed edifici privati

Art. 10 Catasto degli immobili cablati

Art. 11 Manutenzione delle infrastrutture

Art. 12 Esecuzione delle manutenzioni

Art. 13 Danni causati dai titolari di concessione d'uso

Art. 14 Altre obbligazioni, limitazioni ed oneri

Art. 15 Concessione

Art. 16 Decadenza della concessione

Art. 17 Foro competente

Art. 18 Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento promuove e disciplina la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti internet a banda ultralarga, ed i necessari nuovi attraversamenti e percorrenze longitudinali di suolo, sottosuolo e infrastrutture pubbliche e private per la posa in opera della fibra ottica, nonché l'utilizzazione di infrastrutture esistenti, destinate alla installazione di reti in fibra ottica finalizzate alla connessione diretta sino all'utente finale.
2. L'ambito di applicazione è il territorio del Comune di Spresiano.

Art. 2 Finalità

1. Obiettivo primario del presente regolamento è quello di promuovere e favorire la realizzazione di progetti di infrastrutturazione a banda larga del territorio comunale, mediante un razionale impiego del suolo, sottosuolo e infrastrutture pubbliche e private, favorendo la necessaria tempestività degli interventi, anche mediante la semplificazione delle procedure autorizzative, e riducendo, nel contempo, i disagi per la mobilità veicolare e pedonale, nonché di promuovere e favorire detta infrastrutturazione fino alla singola unità immobiliare, ponendo il Comune di Spresiano, in armonia con la vigente legislazione, quale soggetto istituzionale di raccordo per lo sviluppo del progetto sino all'utenza finale.
2. Per consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario, tramite regole che semplificano i procedimenti autorizzativi.

Art. 3 Modalità di esecuzione degli interventi

1. Per la posa dei cavi in fibra ottica verrà promosso e favorito l'uso delle infrastrutture esistenti e, in caso di scavi, l'utilizzo di tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzino i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, la manomissione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali.
2. In particolare, saranno favorite modalità che prevedano l'uso di tecniche innovative di posa mediante minitrincee a basso impatto ambientale, realizzate sul margine laterale esterno alla sede stradale, con unica profondità di 40 cm. e larghezza dello scavo di 5 cm., con operazioni di miniscavo, posa e definitivo ripristino nella stessa giornata.
3. In ogni caso, la realizzazione di qualsiasi intervento dovrà essere a cura e spese del soggetto richiedente.
4. Qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo all'operatore previsti dal presente regolamento.

Art. 4 Uso delle infrastrutture comunali

1. Ai fini del presente regolamento per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le canalizzazioni, le intercapedini e gli spazi disponibili in sede propria, i canali coperti e scoperti i sottopassi e i sovrappassi e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune di Spresiano, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature.
2. Qualora il Comune o una società controllata o partecipata dallo stesso disponga di infrastrutture il cui utilizzo garantisca la possibilità di realizzazione della rete in fibra ottica, l'operatore potrà richiederne l'uso per l'installazione delle proprie reti.

3. Nel caso di cui al comma 2, verificata l'utilizzabilità e previa concessione da parte del Comune, o società controllata, o partecipata, l'operatore potrà fruire delle infrastrutture per stendere le reti in fibra ottica e per collegare i relativi cavi con i sistemi installati in sedi private. Tale utilizzazione include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. Tali modalità potranno essere meglio definite nell'ambito della concessione da stipularsi secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
4. L'accesso alle infrastrutture può essere rifiutato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 Procedura di autorizzazione

1. L'operatore dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione su apposita modulistica predisposta dagli uffici e disponibile on-line per concessione dell'infrastruttura comunale. Tale domanda dovrà essere corredata di tutti gli elaborati necessari a documentare lo stato di fatto dei luoghi interessati e gli interventi richiesti e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

Nel caso di progetti di infrastrutturazione a banda larga del territorio comunale estesi e complessi (interventi che riguardano più aree del territorio comunale) è necessaria la presentazione del progetto generale, anche articolato per stralci funzionali e del relativo cronoprogramma.

2. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Manutenzioni e dovrà contenere in una copia cartacea, con una seconda copia in formato elettronico aperto editabile (DXF per le tavole tecniche), i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) generalità dell'impresa che realizzerà l'intervento ovvero l'impegno a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa, se non conosciuto al momento della presentazione della domanda;
 - c) generalità del Direttore Lavori con recapito telefonico;
 - d) ubicazione dell'intervento;
 - e) descrizione dell'intervento, specificando quali infrastrutture comunali si intendono utilizzare per stendere la fibra ottica senza ricorrere a scavi, ovvero quali scavi e quali interventi di ripristino si intendono effettuare;
 - f) cronoprogramma dell'intervento;
 - g) necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario da disciplinare con apposita ordinanza.

Allegati contenenti:

- h) rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
- i) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/2000;
- l) planimetria in scala 1:100/200 con dettaglio degli scavi longitudinali e trasversali sezione completa della strada con il posizionamento dei cavi in fibra in scala 1:50/100
- m) computo metrico estimativo delle opere di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione.
- n) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- o) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui sopra al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- p) l'impegno a produrre specifica planimetria dell'intervento "as built" in formato elettronico aperto editabile dxf e "shape file" georeferito con sistema di coordinate Gauss-Boaga,

compatibile con il S.I.T. in uso presso il Comune di Spresiano, riportante anche le interferenze riscontrate.

3. Procedure e tempi di definizione dell'iter amministrativo, sono disciplinati dall'art. 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" che prevede tempi ridotti per l'autorizzazione e concessione, nonché dal D. Lgs. 33/2016.

Art. 6 Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e, comunque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento, delle prescrizioni tecniche, ovvero secondo quanto stabilito nella convenzione e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche, riportate anche nell'atto di concessione.
3. Qualora i lavori di ripristino siano a carico di più operatori, i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

Art. 7 Cauzione

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fidejussione bancaria a prima richiesta, in misura pari al 50% della spesa prevista per il ripristino degli scavi effettuati su suolo pubblico, come calcolata nel computo di cui all'art. 5 comma 2, lett. m.
2. Su istanza del richiedente, lo svincolo della fideiussione sarà disposto fino alla concorrenza del 50% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori, il restante 50% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori.
3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi come meglio precisato in convenzione, salvo quanto previsto dal comma 1.

Art. 8 Conferenza di servizi

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti internet a banda ultralarga, il Servizio Manutenzioni potrà indire una conferenza di servizi invitando gli uffici interni coinvolti, gli enti pubblici e le aziende concessionarie dei pubblici servizi interessati.
2. Alla conferenza di servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge.
3. Alla suddetta conferenza possono partecipare anche gli operatori e i soggetti privati interessati che possono recepire le statuizioni della conferenza con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 Passaggio in aree ed edifici privati

1. Nella programmazione e realizzazione degli interventi di infrastrutturazione a banda larga che percorrano ed arrivino nelle private proprietà, anche condominiali, ai sensi della normativa vigente art. 91 del "Codice delle comunicazioni elettroniche", l'operatore ne darà informativa ai proprietari interessati, mediante apposita comunicazione, con un preavviso di almeno sette

- giorni, con la quale vengano precisate modalità e tempi di esecuzione degli interventi previsti.
2. La comunicazione predetta si intenderà validamente effettuata dall'operatore mediante affissione di specifico avviso sulle strade interessate dagli interventi ed in corrispondenza dell'accesso ai singoli civici degli edifici coinvolti.
 3. La stessa comunicazione dovrà essere contestualmente trasmessa via p.e.c. al Comune di Spresiano, o con altro strumento elettronico eventualmente individuato di intesa con il Comune.
 4. Il Comune, per parte sua, terrà un registro aggiornato degli interventi previsti, anche al fine di favorire ogni possibile collaborazione di raccordo tra cittadini ed operatore, che provvederà a rendere pubblico in apposita sezione del sito internet del Comune.
 5. Gli interventi dovranno essere previsti ed eseguiti limitando al massimo i possibili disagi, non impedendo il libero uso delle cose secondo la loro destinazione, evitando danni, anche estetici, agli immobili e privilegiando, ogni volta che sia possibile, l'utilizzo di cavidotti esistenti.

Art. 10 Catasto degli immobili cablati

1. Viene costituito il catasto delle unità immobiliari cablate con connessione internet realizzata con architettura a banda larga.
2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento di cablaggio di ciascuna unità immobiliare, allorché la fibra ottica sia nelle condizioni funzionali di essere accesa, l'operatore comunicherà via p.e.c. al Comune di Spresiano i riferimenti catastali di detta unità immobiliare.
3. Il Comune di Spresiano terrà costantemente aggiornato il catasto degli immobili cablati, finalizzato anche a promuovere eventuali iniziative di sostegno all'accensione ed uso della relativa connessione internet.

Art. 11 Manutenzione delle infrastrutture

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall'operatore o a quest'ultimo concesse in uso sarà a carico dell'operatore stesso.
2. Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi o i tritubi concessi in uso all'operatore.
3. Le infrastrutture di proprietà dell'operatore saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità dell'operatore il quale dovrà tener indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all'Amministrazione.
4. L'operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Spresiano, previa diffida all'operatore, si sostituirà a questo salvo l'addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.

Art. 12 Esecuzione delle manutenzioni

1. L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda.
2. Tuttavia quando l'intervento comporti manomissione e / o occupazione del suolo pubblico l'operatore o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, hanno l'obbligo di darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore Manutenzioni, eseguendo comunque il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d'arte, conformemente anche alle disposizioni riportate nel D.M. 1 Ottobre 2013, "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali".
3. La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di

ultimazione), deve essere data tempestivamente, anche a mezzo fax, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

4. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e D.M. 10/07/2002.
5. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 13 Danni causati dai titolari di concessione d'uso

1. Nel caso in cui, da parte di un operatore titolare di concessione, vengano causati danni di qualsiasi natura, al Comune o agli altri operatori titolari di concessione per una medesima porzione di infrastruttura comunale, questi è tenuto a rifonderli totalmente.
2. In ogni caso il Comune è sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi per tali danni.
3. Sono esclusi i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato per cause non dipendenti dall'infrastruttura di telecomunicazione posta in essere dal concessionario o per forza maggiore.
4. Ai fini del presente articolo, per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento di qualunque natura non imputabile ad una Parte e/o al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, ribellioni; terremoti, incendi, alluvioni, allagamenti, condizioni metereologiche insolite ed eccezionali avverse che impediscano di svolgere i lavori di realizzazione della Infrastruttura; sabotaggi (relativi ad una Parte e/o terzi subcontraenti di una Parte); divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o disposizioni regolamentari, atti della Pubblica Autorità, cambiamenti nella legislazione vigente e nei regolamenti e procedure di enti e/o amministrazioni coinvolti nella realizzazione dell'Infrastruttura.
5. Nei casi di danni per le cause di forza maggiore sopra indicate, ciascuna parte provvederà a propria cura e spese per la parte di propria competenza.

Art. 14 Altre obbligazioni, limitazioni ed oneri

1. La concessione d'uso di porzioni dell'infrastruttura comunale avviene secondo lo stato di fatto e di diritto di quest'ultima senza alcun obbligo di miglioria o intervento da parte del Comune. Gli operatori richiedenti le concessioni sono tenuti a prendere visione prima della richiesta e non potranno porre contestualmente condizioni o vincoli per il loro uso.
2. Al fine di non arrecare pregiudizio ai rispettivi diritti sulla Infrastruttura, il Comune e tutti i soggetti titolari di concessioni d'uso relative a porzioni della infrastruttura comunale, si obbligano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente ogni attività, intervento o notizie ed informazioni di cui fossero venuti in possesso riguardanti la medesima e che possano arrecare danno o pregiudizio all'uso delle stesse.
3. Resta inteso che ogni intervento da parte degli operatori titolari di concessione non deve pregiudicare ed essere compatibile con la funzione di erogazione di pubblico servizio attinente l'infrastruttura in questione.
4. Il Comune e tutti i soggetti titolari di concessione d'uso di porzioni di infrastruttura comunale sono tenuti a garantire l'accesso alle stesse per l'operatività legate all'esercizio o le necessarie ispezioni sulle stesse da parte di tutti gli altri soggetti a ciò interessati.
5. Al momento della decadenza o revoca di una concessione d'uso di porzioni della infrastruttura comunale, il concessionario è tenuto a rimuovere, a proprie spese, ogni componente su di essa installato per gli scopi della concessione.

Art. 15 Concessione

1. La concessione, rilasciata a ciascun operatore richiedente avrà la durata di venti (20) anni. Tale atto dovrà previamente essere approvato in schema dalla Giunta Comunale.
2. L'atto concessorio potrà prevedere un equo indennizzo al Comune per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche. Si rinvia alla Giunta Comunale l'esatta definizione di detto indennizzo, su proposta del Servizio Manutenzioni.
3. La concessione potrà essere rinnovata ove non vi siano motivi ostativi in base ai principi di cui al presente regolamento. Il rinnovo di concessioni già rilasciate avrà priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.
4. Il Comune potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, di una concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura comunale interessata.
5. In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata agli operatori interessati alla porzione di infrastruttura comunale oggetto della revoca, con anticipo di almeno 3 mesi.
6. Gli operatori ai quali è stata notificata la revoca, hanno la facoltà di percorrere soluzioni diverse per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti. Per tale motivo potranno anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura comunale. Tali richieste d'uso saranno considerate con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.
7. Resterà comunque prioritario, su tale tipo di richiesta e per la stessa porzione di infrastruttura comunale, il rinnovo di concessione alla scadenza naturale.

Art. 16 Decadenza della concessione

1. Le concessioni d'uso rilasciate in base al presente regolamento, si intenderanno automaticamente risolte, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva dei relativi concessionari.
2. Le concessioni decadranno di diritto anche nei casi in cui i soggetti titolari di concessione non rispettino, anche dopo richiamo, gli obblighi e le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 17 Foro competente

1. Per eventuali controversie sulla materia oggetto del presente regolamento il foro competente è quello di Treviso.

Art. 18 Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le vigenti normative di vario riferimento in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su eventuali discipline comunali incompatibili e si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali in materia.